

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare

Per: la prof.ssa **Annalisa Rossitto**, nata a Catania il 04/08/1976, C.F. RSSNLS76M44C351L e residente in Avola (SR), via Cavour - Ronco Mazzonello, 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Massimiliano Caruso, C.F. CRSNNN72C22C351V, per procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. in calce al presente atto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), via G. Matteotti, 318, indirizzo pec: antoninomassimiliano.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, telefax 095.2275080 ai fini delle comunicazioni di Cancelleria;

Contro: il **Ministero dell'Università e della Ricerca-MIUR**, (C.F. 80185250588) in persona del sig. Ministro *pro tempore* con sede in Roma, via Trastevere, 76/A;

Contro: l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Verona-Ambito territoriale di Verona** in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Verona, via Caduti del Lavoro, 3;

Contro: l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (C.F.80015150271) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Riva de Biasio, Santa Croce 1299 -Venezia;

Contro: l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829)in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Fattori, 60, Palermo;

e nei confronti di: **tutti i docenti della classe di concorso A072 che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria 2016/2017** che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso;

PER LA DECLARATORIA previa emissione di provvedimento cautelare

del diritto dell'odierna ricorrente ad inserire nella domanda di trasferimento ai sensi del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del 8/04/2016 il punteggio ottenuto per gli anni di servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie, previa disapplicazione del divieto di utilizzo del punteggio nelle norme comuni di cui al CCNI mobilità nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*.

IN FATTO ED IN DIRITTO

L'odierna ricorrente, a partire dall'anno 2005, è stata inserita nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva scuola secondaria di II grado, terza fascia, nella classe di concorso A072 - topografia generale, costruzioni, rur. e disegno – provincia di Catania (**All.1**).

Successivamente, in considerazione delle disposizioni della L. n. 107/2015 che ha distinto diverse “fasi” nelle quali è stata stabilita una priorità di assunzione delle insegnanti inserite nelle graduatorie ad esaurimento e di quelle vincitrici di concorso, l'odierna ricorrente è stata assunta in ruolo, con contratto



a tempo indeterminato, in Fase C L.107/2015 art.1 c.98 lettera c), con accettazione ex art. 1 comma 102 L. n. 107/2015 (All. 2) ed assegnazione nella provincia di Catania e con la possibilità di svolgere solo l'anno di prova nella sede di Catania, presso l'istituto scolastico I.T.T.S. G. Marconi.

Si precisa che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, l'odierna ricorrente ha inserito nelle domande di aggiornamento della GAE il punteggio ottenuto per servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie ed è anche in forza di tale punteggio che la prof.ssa Rossitto ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato.

Segnatamente, la prof.ssa Rossitto, nelle domande di aggiornamento delle GAE, ha indicato n° 12 punti ottenuti per servizio pre ruolo prestato negli aa.ss. dal 2005/2006 al 2008/2009 presso l'istituto paritario "Polivalente Valdisavoia" di Catania, come da certificazione che si produce. (All. 3).

In data 29/05/2016, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del 8/04/2016 (All. 4) e dall'Ordinanza Ministeriale n° 241/2016 (all. 5), riportandosi pedissequamente a quanto disposto dalle tabelle di valutazione dei titoli di cui alle Norme Comuni in allegato al CCNI mobilità nella parte in cui viene stabilito che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, senza menzionare, per l'effetto, il servizio pre ruolo reso presso istituti scolastici paritari.

Contrariamente, come detto, il servizio prestato presso la scuola paritaria di Catania è stato inserito nel computo del punteggio dell'insegnante all'esito della procedura di assunzione a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107/2015 art. 1 co. 98 lett. c (in fase C).

Tuttavia, all'esito della domanda di mobilità (All. 6), come si evince dalla graduatoria allegata (All. 7), non avendo potuto inserire il punteggio derivante da servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie, l'odierna ricorrente è stata assegnata nella provincia di Verona, Ambito VEN0000002, presso I.S.I.S.S. M.O. Luciano dal Cero di San Bonifacio (Verona) (All. 8). Al contrario, qualora all'insegnante fosse stata concessa la possibilità di inserire il predetto punteggio (di n° 12 punti) ottenuto per avere prestato servizio pre ruolo nella scuola paritaria di Catania, la stessa avrebbe ottenuto l'assegnazione in una sede scolastica più vicina a quella di residenza propria e della famiglia composta, tra gli altri, da due figli in tenera età, che necessitano inconfutabilmente delle cure e della presenza della madre.

Per tale ragione, con atto di diffida del 18/10/2016 a mezzo racc. a/r ed a mezzo pec (all. 9) l'odierna ricorrente ha intimato alle amministrazioni scolastiche convenute di provvedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio ottenuto in sede di domanda di mobilità dall'insegnante, con l'integrazione dei punti accumulati per il servizio reso presso istituti scolastici paritari, per ottenere un'assegnazione più vicina alla provincia di residenza che è rimasta, sino a data odierna, senza esito.



Conseguentemente, con il presente ricorso si chiede che l'insegnante possa ottenere il diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio di insegnamento svolto presso la scuola paritaria di Catania "Polivalente Valdisavoia" pari a n° 12 punti, nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con la condanna dell'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione delle norme confliggenti, alla rettifica della graduatoria di mobilità, attribuendo all'insegnante n° 12 punti in più e rettificando la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio nella graduatoria di mobilità.

Ai fini della richiesta di provvedimento cautelare di cui si dirà più ampiamente innanzi, si evidenzia che l'insegnante è madre di due figlie in tenera età e si trova in astensione parentale facoltativa sino al 25 Novembre 2016 (All.10) o, ma al termine del predetto periodo, la stessa dovrà prendere servizio presso la sede di Verona, come si evince dall'estratto della graduatoria della mobilità, con gravissimo pregiudizio per la propria famiglia e, segnatamente, per la figlia nata recentemente che necessita ancora del periodo di allattamento.

Si chiede, altresì, che l'adito Tribunale accerti il diritto della ricorrente al computo, agli effetti della progressione di carriera, degli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario, negli aa.ss. dal 2005/2006 al 2008/2009, con la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.

*** **

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'A.S. 2016/2017 DEL 8/04/2016 E DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INSERITE NELLE NORME COMUNI IN ALLEGATO AL CCNL MOBILITÀ NELLA PARTE IN CUI VIENE STABILITO CHE "IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON È VALUTABILE" - ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. E CON L'ART. 97 COST.

Come evidenziato in punto di fatto, la prof.ssa Annalisa Rossitto ha svolto parte del servizio di insegnamento pre ruolo, segnatamente negli anni scolastici dal 2005/2006 al 2008/2009 presso l'istituto "Polivalente Valdisavoia" scuole paritarie "Pitagora – S.D. Savio – Virgilio" riconosciuto con D.A. 39/11 del 05/02/22 – D.A. 166/8 del 16/05/2001 sito in Catania, via Valdisavoia, 7.

Lo svolgimento dell'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dall'anno 2000, con l'approvazione della L. 62/2000 – Norme per la parità scolastica - e del D.L. 255/2001, conv. in L. 333/01 ha stabilito che "*i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole paritarie*".



Dal punto di vista normativo si evidenzia che la citata legge 62/2000 ha riconosciuto completa parità relativamente all'offerta formativa tra le scuole paritarie e quelle statali. Tale principio sancito dalla legge è ormai consolidato nel nostro ordinamento.

Per mero zelo difensivo si precisa che in sede di concorsi pubblici del personale docente sono state applicate tali disposizioni normative, essendo stabilito che nelle tabelle di valutazione dei titoli di merito il punteggio acquisito nelle scuole paritarie veniva valutato alla stessa stregua di quello acquisito nelle scuole statali *“nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”*.

La legge 107/2015, art. 1 comma 108, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C (come il caso che ci occupa) ottengono la sede definitiva mediante la procedura di mobilità che è estesa su tutto il territorio nazionale: *“i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria (come l'odierna ricorrente) per l'a.s. 2015/2016 partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*.

La procedura di mobilità è stata segnatamente disciplinata dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 del 8/04/2016 che ha stabilito quanto segue: *“gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale...”*. La graduatoria della mobilità per individuare gli aventi diritto ai trasferimenti in relazione ai posti effettivamente disponibili, in base al citato CCNI, è stata effettuata attribuendo dei punti in relazione a diverse circostanze, tra le quali è stato previsto il servizio pre ruolo prestato dall'insegnante, con l'attribuzione di n° 3 punti per ogni anno di servizio pre ruolo. Tuttavia, nelle tabelle di valutazione allegate alle Norme Comuni al predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato è stato stabilito che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Tale disposizione è macroscopicamente illegittima ed ha indotto numerosi docenti a proporre ricorsi volti alla disapplicazione delle disposizioni ritenute ingiuste poichè lesive del diritto soggettivo dell'insegnante alla corretta valutazione dei requisiti personali posti alla base della domanda di mobilità, nonché in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., nonché con la legge 62/2000 e con l'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001.

Le ragioni giuridiche poste alla base della discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato presso istituti paritari sono giuridicamente illegittime, nonché illogiche ed infondate e vanno disattese da codesto Giudice, con l'emissione del provvedimento di disapplicazione delle norme citate.



Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta sia con i principi generali dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Nel caso di specie si rileva che l'istituto scolastico "Polivalente Valdisavoia" scuole paritarie "Pitagora – S.D. Savio – Virgilio" di Catania è stato riconosciuto con D.A. 39/11 del 05/02/02 – D.A. 166/8 del 16/05/2001, non residuando alcun dubbio sulla completa parificazione a tutti gli effetti dello stesso con gli istituti scolastici statali.

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (Cons. di Stato sent. n. 1102/2002), negli stessi termini si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro con la Sentenza n. 64/2014 emessa dal Tribunale di Rimini, che ha statuito quanto segue: *“va rimarcato come proprio la legge 62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che: i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 04/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. n 297/1994”.*



Ne discende l'assoluta illegittimità ed illogicità della disposizione di cui al CCNI sulla mobilità che esclude dal computo del punteggio ai fini della domanda di mobilità per gli insegnanti, il punteggio ottenuto dagli stessi per il servizio pre ruolo prestato presso istituti scolastici paritari.

La normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce alla violazione degli art. 3 e 97 Cost., essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A., a causa della chiara discriminazione dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera - giuridica ed economica - essendo i servizi prestati presso scuole paritarie equiparati per legge a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

Recentemente diversi tribunali hanno emesso pronunce in tal senso, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa citata, la rettifica del punteggio dell'insegnante in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre ruolo prestati presso scuole paritarie. (cfr. Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro, Ord. 11/07/2016 (proc. n. 535/2016 R.G. – Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016 (proc. n. 6202/2016 R.G.), Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Ord. del 6/09/2016 (proc. n. 17451/2016), Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 591/2016) Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 11404/2016 R.G.) (**All.11**). Per tutto quanto esposto, si chiede la disapplicazione delle norme che impediscono all'insegnante l'attribuzione del punteggio ottenuto per servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie in sede di redazione della domanda di mobilità di cui al CCNI 2016/2017.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sul fumus boni iuris

Il presente ricorso è sorretto dal requisito del *fumus* atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso istituzioni scolastiche statali. Ne discende che la disposizione del CCNI sulla mobilità si pone in evidente contrasto con la legge e dovrà essere disapplicata dal Giudice adito poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). E' indubbio, infatti, che il servizio prestato dall'insegnante presso scuole paritarie ha per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quello prestato presso istituti scolastici statali.

Sul periculum



Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia ed il vincolo di permanenza triennale presso la sede di Verona.

La prof.ssa Rossitto, infatti, dal prossimo mese di Dicembre 2016 si vedrà costretta a trasferirsi a Verona, nell'attuale sede di assegnazione, per il prossimo triennio e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e la propria famiglia. Infatti, la prof.ssa Rossitto è madre di due figlie in tenera età, l'ultima tra l'altro in età neonatale essendo nata nello scorso mese di Luglio, che vivono con la stessa insieme con il padre, che presta attività lavorativa a Catania. L'imminente trasferimento presso la sede di Verona imporrebbe un grave ed ingiusto pregiudizio per l'unità della famiglia, impedendo lo sviluppo sereno ed armonico delle figlie in tenera età.

Si precisa, inoltre, che la prof.ssa Rossitto si trova in astensione parentale facoltativa sino al 25 Novembre 2016 (All.10), ma al termine del predetto periodo, la ricorrente dovrà necessariamente prendere servizio presso la sede di Verona ed il temuto gravissimo pregiudizio per la propria famiglia diverrà concreto, specie per le figlie minori e, soprattutto, per l'ultima nata che necessita ancora del periodo di allattamento.

Il danno grave ed irreparabile è dunque evidente, essendovi la concreta possibilità di compromettere la serenità dell'equilibrio familiare, di scombussolare la vita delle figlie minori e della stessa ricorrente.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento a Verona, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente le spese per i continui viaggi in Sicilia, non potendo portare con sé le figlie in età tenerissima, che dovranno rimanere in Sicilia insieme ai genitori della ricorrente ed al padre che presta attività lavorativa quale dipendente pubblico presso l'Università degli Studi di Catania. E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio si configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali l'integrità della famiglia ed il diritto di una madre di occuparsi dei propri figli in tenera età, tenuto conto che la procedura di mobilità vincola l'insegnante alla permanenza nella sede di Verona per un triennio, che costituisce momento fondamentale per la crescita delle figlie minori.

Al contrario, qualora la ricorrente avesse potuto inserire il punteggio acquisito per il servizio pre ruolo presso la citata scuola paritaria, la stessa sarebbe stata assegnata ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia, certamente all'interno della provincia di residenza e/o, nella regione, limitando al minimo i disagi connessi al trasferimento.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la



ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Verona adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, la prof.ssa **Annalisa Rossito**, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CHIEDE

Che il Giudice del Tribunale di Verona, in funzione di G.d.L. Voglia, esperiti gli adempimenti di rito, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente controversia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'On.le Tribunale di Verona adito, in funzione di G.d.L.

Preliminarmente, in via cautelare: ordinare alle amministrazioni convenute la disapplicazione - ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001 - delle disposizioni di cui alle tabelle di valutazione inserite nelle Note comuni al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del 8/04/2016 nella parte in cui viene stabilito che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*" per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

Voglia l'On.le Tribunale di Verona adito, in funzione di G.d.L. **ordinare** alle convenute amministrazioni la rettifica della posizione dell'odierna ricorrente inserendo, ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio pre ruolo – corrispondente a n. 12 punti – prestato dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2005/2006 al 2008/2009 presso l'istituto scolastico paritario "Polivalente Valdisavoia" "Pitagora – S.D. Savio – Virgilio" riconosciuto con D.A. 39/11 del 05/02/22 – D.A. 166/8 del 16/05/2001 sito in Catania, via Valdisavoia, 7.

Per l'effetto, **ordinare** alle Amministrazioni scolastiche convenute l'assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio della stessa ottenuto in Ambito 09 della Regione Sicilia e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettivo punteggio, con l'inserimento di n° 12 punti ottenuti per servizio pre ruolo prestato presso la citata scuola paritaria di Catania.

Ordinare, inoltre, alle amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso la scuola paritaria citata.

Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale di Verona adito, in funzione di G.d.L. **confermare tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare e, per l'effetto, ordinare** alle amministrazioni convenute la disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note comuni al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del 8/04/2016 nella parte in cui



viene stabilito che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile anche ai fini della ricostruzione di carriera*”.

Voglia l'On.le Tribunale di Verona adito, in funzione di G.d.L. **ordinare** alle convenute amministrazioni la valutazione, ai fini della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2016/2017 e seguenti, il servizio pre ruolo – corrispondente a n. 12 punti – prestato dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2005/2006 al 2008/2009 presso l'istituto scolastico paritario “Polivalente Valdisavoia” scuole paritarie “Pitagora – S.D. Savio – Virgilio” riconosciuto con D.A. 39/11 del 05/02/22 – D.A. 166/8 del 16/05/2001 sito in Catania, via Valdisavoia, 7.

Per l'effetto, **ordinare** alle Amministrazioni scolastiche convenute l'assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio della stessa ottenuto, in Ambito 09 della Regione Sicilia e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettivo punteggio, con l'inserimento di n° 12 punti ottenuti per servizio pre ruolo prestato presso la citata scuola paritaria di Catania.

Voglia l'On.le Tribunale adito **ordinare**, infine, alle amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto dall'insegnante per il servizio prestato presso la citata scuola paritaria di Catania.

Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti.

- 1) Estratto GAE classe di concorso A072 terza fascia del 22/08/2014;
- 2) Accettazione assunzione della ricorrente ai sensi della L. n. 107/2015, art. 1 co. 98 lett. c);
- 3) Certificazione del servizio prestato presso l'istituto paritario Valdisavoia di Catania;
- 4) CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 del 8/04/2016 e CCNL scuola;
- 5) Ordinanza Ministeriale n° 241/2016;
- 6) Domanda di mobilità con indicazione del punteggio ottenuto con n° 2 allegati e domanda di assegnazione ambito nazionale;
- 7) Estratto graduatoria di mobilità classe di concorso A072;
- 8) Contratto triennale I.S.I.S.S. M.O. Luciano dal Cero di San Bonifacio (Verona);
- 9) Racc. a/r del 18/10/2016 e pec prot. USP Verona;
- 10) Stato di famiglia e domanda di astensione parentale facoltativa;
- 11) Giurisprudenza citata.

Dichiarazione di valore della controversia: si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e versa C.U. di €259,00.

Catania, lì 15/11/2016

Avv. Antonino Massimiliano Caruso



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente, giusta procura in calce al sujesto ricorso, premesso:

- che il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di disapplicazione delle norme comuni al CCNL sulla mobilità che hanno stabilito l'esclusione del punteggio ottenuto per servizi pre ruolo svolti presso scuole paritarie dalla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e seguenti, con la richiesta di rideterminazione della graduatoria di mobilità inserendo, invece, il predetto punteggio;
- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti assunti con le modalità sopra richiamate che hanno proposto domanda di mobilità e sono stati inseriti nella graduatoria di mobilità allegata al ricorso nella predetta classe di concorso A072, di che trattasi;

RITENUTO

- che la notifica nella modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, atteso il cospicuo numero dei controinteressati considerata la graduatoria di che trattasi e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'instaurazione del contraddittorio;
- che la notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere;
- che l'Ill.mo Sig. Giudice adito potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, anche dell'udienza sulla domanda cautelare sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio scolastico Regionale del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita dello stesso, degli atti e degli allegati in esso contenuti, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento.

Tanto premesso e ritenuto

SI PROPONE FORMALE ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, anche cautelare e/o, comunque dei provvedimenti connessi:

- quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR, su quello dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
- quanto al MIUR sede di Roma, al MIUR - Ufficio scolastico Regionale del Vento ed MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia mediante la notifica presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza, lì 15/11/2016

Avv. Antonino Massimiliano Caruso

